



## DECRETO AIUTI TER: LE NOVITA' FISCALI IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il **decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

Di seguito si riportano in sintesi le principali misure fiscali

### Crediti d'imposta imprese “gasivore” – art. 1, comma 2

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese gasivore, ossia i soggetti che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno **consumato nel primo trimestre 2022** un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, **abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.**

### Credito d'imposta imprese “non gasivore” – art. 1, comma 4

Il comma 4 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese non gasivore.

Per tali soggetti il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come**

**media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)** pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato in **ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

### Crediti d'imposta imprese “energivore” – art. 1, comma 1

Il comma 1 dell'art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017.

L'agevolazione spetta **a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

Il credito d'imposta spetta nella misura del **40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.**



### Crediti d'imposta imprese "non energivore" – art. 1, comma 3

Il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese dotate di contatori **con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica** (c.d. "non energivore"), è disciplinato dal comma 3 del citato art. 1.

Per tali imprese il beneficio spetta **qualora il prezzo della componente energia elettrica**, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.**

**Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente **utilizzata ad ottobre e novembre 2022.**

### Adempimento del fornitore di gas/energia – art. 1, comma 5

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 in esame, qualora l'impresa non gasivora/non energivora beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 **dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:**

- il **calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica;
- **l'ammontare del credito d'imposta spettante** per i mesi di ottobre e novembre 2022.

È demandata all'ARERA l'individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

### Utilizzo dei crediti d'imposta – art. 1, comma 6 e 2, comma 3

I crediti d'imposta sopra esaminati:

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023.**  
Merita evidenziare che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura "agevolativa", non richiede:
  - ✓ la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  - ✓ l'apposizione del visto di conformità;
- **non operano i limiti di:**
  - ✓ **€ 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione** dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - ✓ **€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU** del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** ex art. 61, TUIR e ai fini della **determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;**
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### Cedibilità dei crediti d'imposta – art. 1, comma 7 e 2, comma 4

L'impresa beneficiaria può **cedere il credito d'imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023**, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche/intermediari finanziari/società appartenenti ad un gruppo bancario/imprese di assicurazione.



I soggetti beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni "non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

#### **Comunicazione crediti Agenzia delle Entrate – art. 1, comma 8 e 2, comma 5**

**Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022**, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

#### **Bonus carburante imprese trasporto merci e persone – art. 14**

Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, con l'art. 14 del Decreto in esame è autorizzata la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del:

- **settore dell'autotrasporto di merci** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
- **settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005**, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni/Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
- **settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003** (noleggio di autobus con conducente).

Le modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili sono demandate ad un apposito Decreto.

Tabella di riepilogo credito d'imposta energia elettrica e gas

Soggetti	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre / novembre
Imprese <b>energivore</b>	20%	25%		40%
Imprese <b>non energivore</b>	---	15%		30%
Imprese <b>gasivore</b>	10%	25%		40%
Imprese <b>non gasivore</b>	---			
Imprese esercenti attività <b>agricola</b>	20%	---	20% (*)	
Imprese esercenti attività della <b>pesca</b>		20%		

(\*) Il credito è riconosciuto per il **quarto trimestre** quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre ed anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.